

Regio Decreto del 07/01/1923 n. 17

Titolo del provvedimento:

Regio decreto 7 gennaio 1923 che dispone la revisione generale degli estimi catastali.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18/01/1923)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 02/02/1923

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re e' autorizzato a riordinare il sistema tributario;

Vista la legge 1 marzo 1886, n. 3682 serie 3, sul riordinamento dell'imposta fondiaria e le altre che successivamente la modificarono;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, interim per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

art. 1

Revisione delle tariffe d'estimo; Revisione dei valori. Base degli altri catasti.

Testo: in vigore dal 02/02/1923

Le tariffe d'estimo dei catasti per qualita' e classi in vigore nel Regno saranno rivedute e portate a rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unita' di superficie al 1 gennaio 1914.

Con criterio analogo saranno riveduti i valori-base degli estimi degli altri catasti, coi metodi che meglio si adattino alle condizioni particolari di ciascuno.

Per le Province e per i distretti di Agenzia nei quali e' in corso la formazione del nuovo catasto, il Ministero delle finanze determinera', secondo lo stadio dei lavori, se si dovra' procedere alla revisione delle tariffe o dei valori-base dei catasti antichi, o alla attivazione del nuovo catasto con tariffe riferite al 1 gennaio 1914.

Tutte le operazioni predette saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

art. 2

Compiti della commissione censuaria comunale; reclamo alla commissione censuaria centrale; calcolo delle nuove rendite.

Testo: in vigore dal 02/02/1923

I risultati delle operazioni, di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie istituite con la legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, e poi resi definitivi con la procedura seguente L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni, comunichera' a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avra' facolta' di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie

provinciali, che dovranno pronunziarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della propria Provincia, nonche' l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, decidera' inappellabilmente sui reclami e stabilira' in via definitiva le nuove tariffe ed i nuovi-valori-base per tutti i Comuni del Regno. Per l'adempimento di questi incarichi la Commissione censuaria centrale sara' rinforzata di quattro membri esperti in materia di estimo catastale.

Approvate dalla Commissione censuaria centrale le nuove tariffe ed i nuovi valori-base, l'amministrazione procedera' al calcolo delle nuove rendite imponibili sulle quali sara' applicata l'imposta con aliquota unica per tutto il Regno. La misura dell'aliquota e la decorrenza dell'applicazione di essa saranno determinate con decreto Reale.

art. 3

Accertamento della reale qualita' di coltura dei terreni; reclamo contro i risultati della revisione.

Testo: in vigore dal 02/02/1923

Durante le operazioni di cui agli articoli precedenti l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avra' facolta' di accertare se la qualita' di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dalla epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti senza pregiudizio dalle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali. La revisione potra' essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi entro tre mesi successivi alla data della comunicazione di cui al capoverso secondo del precedente articolo.

Contro i risultati della revisione i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente.

Contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

art. 4

Comunicazione dei risultati della revisione e delle decisioni delle commissioni censuarie; decisione sui reclami.

Testo: in vigore dal 02/02/1923

Tanto i risultati della revisione quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale e provinciale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del Comune gli atti che li contengono e rendendoli ostensibili per 30 giorni, entro i quali dovranno essere prodotti i reclami, gli appelli e i ricorsi per violazione di legge. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi nei soliti modi entro tre giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione dei risultati della revisione, o dalla completa definizione dei reclami in prima o seconda istanza.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

art. 5

Attivazione del nuovo catasto nelle provincie.

Testo: in vigore dal 02/02/1923

Nelle Provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1 e del 2 comma dell'art. 1 e non e' in vigore il nuovo catasto, questo sara' attivato per distretto d'Agenzia. I valori per la sua formazione continueranno a svolgersi colle seguenti norme.

Regio Decreto del 07/01/1923 n. 17

Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute osservando le disposizioni della legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3, e delle altre leggi e decreti che successivamente le modificarono. Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali e riferite all'attualità, ferme, per quanto riguarda i miglioramenti fondiari le disposizioni dell'art.

1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717.

Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro, o formarlo nuovo, provvederà l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1. La procedura dei reclami si svolgerà nei modi e nei termini di cui all'art. 2 e le nuove tariffe saranno stabilite definitivamente dalla Commissione censuaria centrale, Comune per Comune. Per quanto riflette invece i reclami concernenti i risultati della misura e del classamento varranno la stessa procedura e gli stessi termini di cui all'art. 3, fuorché per la durata della pubblicazione dei risultati delle operazioni predette che sarà di 60 giorni prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze.

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli uffici di attivazione del catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sarà ammesso, durante lo stesso periodo il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.

art. 6

Abrogazione di norme contrarie; autorizzazione al ministro delle finanze ad emanare norme di attuazione.

Testo: in vigore dal 02/02/1923

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.